

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	1
1. OGGETTO	2
2. ORDINI D'ACQUISTO - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2.1 ACCETTAZIONE DI UN ORDINE D'ACQUISTO	2
3. CONSEGNA DEI PRODOTTI	3
4. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	3
5. REQUISITI SULLA QUALITÀ DELLE FORNITURE	4
5.1 BENESTARE QUALITÀ PER AVVIO DELLA FORNITURA (prima fornitura)	4
5.2 PRODOTTI NON CONFORMI	5
5.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	6
5.4 ASPETTI E PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE	7
5.5 MODALITÀ DI IMBALLO E DI STOCCAGGIO	8
5.6 CERTIFICAZIONI NORMATIVE	9
5.7 RISERVATEZZA	9
6. FORO COMPETENTE	9

1. OGGETTO

Il presente documento disciplina le condizioni generali di acquisto di beni e/o di servizi richiesti da parte di Sirius Electronic Systems SRL (di seguito SIRIUS) ai propri Fornitori, con le modalità, gli obblighi ed i criteri di cui ai successivi punti.

2. ORDINI D'ACQUISTO - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente punto stabilisce le condizioni generali che regolano i rapporti di fornitura tra SIRIUS ed i suoi Fornitori. I materiali / prodotti / servizi ricadenti nel seguente capitolato sono riconducibili a:

- prodotti progettati da SIRIUS e realizzati dal Fornitore;
- materie prime o componenti a catalogo;
- lavorazioni c/terzi;
- fornitura di servizi.

Le presenti condizioni di fornitura si applicano ad ogni ordine di acquisto emesso da SIRIUS, eventuali modifiche possono essere eseguite solo con l'accordo preventivo sottoscritto dalla Direzione della Società SIRIUS.

Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni di Fornitura che vengono allegate, richiamate, aggiunte dal Fornitore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da SIRIUS.

2.1 ACCETTAZIONE DI UN ORDINE D'ACQUISTO

I beni e/o i servizi oggetto della fornitura sono descritti in dettaglio, negli ordini trasmessi da SIRIUS al Fornitore, specificando la tipologia, la quantità, il prezzo, la destinazione ed i termini della consegna, le modalità di pagamento.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto (mail, pec, piattaforme, ecc..) a SIRIUS l'accettazione dell'ordine inviando all'Ufficio Acquisti, copia dell'ordine controfirmato per accettazione o documento specifico di conferma.

Il contratto di fornitura si intende concluso al momento della ricezione, da parte di SIRIUS, della Conferma d'Ordine.

Nel caso di contrasto tra le condizioni generali e le condizioni particolari di acquisto previste nel singolo ordine, prevarranno queste ultime.

3. CONSEGNA DEI PRODOTTI

La destinazione ed i termini di consegna dei beni sono specificati nell'ordine e, pertanto, dovranno essere consegnati alla data e nel luogo indicati nello stesso. Se non specificato nell'ordine, di regola i beni ordinati, dovranno essere consegnati franco magazzino presso la sede della SIRIUS in Gravellona Toce (VB), Via Robinie n. 33, cap. 28883. I termini di consegna indicati negli ordini, sono da considerarsi essenziali nell'interesse di SIRIUS e dovranno essere tassativamente rispettati dal Fornitore senza necessità di alcun sollecito o verifica. Sono, pertanto, da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna riportata nell'ordine, a meno di espressa autorizzazione scritta da parte di SIRIUS.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti la data di consegna dei beni indicata nell'ordine, in tutto o in parte, SIRIUS avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento.

Qualora SIRIUS decida di non avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, potrà accettare i beni consegnati in anticipo/ritardo, applicando al Fornitore una penale convenzionalmente stabilita dalle Parti nella misura del 2% del corrispettivo della fornitura sino ad un massimo del 20%, fermo restando il diritto di SIRIUS a richiedere il risarcimento del maggior danno

Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1510, comma II, c.c., il rischio del perimento, distruzione, smarrimento dei beni, rimane a carico del Fornitore sino al momento della consegna degli stessi a SIRIUS.

Nel caso in cui i beni vengano consegnati a terzi per conto della SIRIUS, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente a SIRIUS via mail ad acquisti@sirius-es.it, allegando copia del DDT.

4. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara espressamente di assumersi le seguenti responsabilità:

- Di possedere tutti i certificati, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti e le licenze/marchi per la fabbricazione dei prodotti e/o l'erogazione dei servizi, e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente documento e nelle condizioni particolari indicate nell'ordine;
- Di impegnarsi a fornire beni conformi alle prescrizioni definite nel contratto di fornitura, ai disegni forniti da SIRIUS, alle normative ed alle specifiche tecniche richiamate;
- Di rispettare i tempi di consegna pattuiti e le condizioni di fornitura;
- Di garantire i propri beni anche attraverso la fornitura di eventuali certificazioni dei prodotti e dei processi richieste dal presente documento o riportate nell'ordine di approvvigionamento;

M-10 rev. 2 13-11-2024

- Di garantire la conformità dei beni e delle strutture produttive alle normative vigenti in campo di qualità, sicurezza, ambiente;
- Di garantire la conformità dell'ambiente di lavoro rispetto alla normativa ESD, ove applicabile;
- Di comunicare il nominativo di eventuali sub-fornitori utilizzati, garantendo che gli stessi rispettano le normative vigenti nel settore di loro competenza;
- Di comunicare tempestivamente eventuali trasferimenti di sede, variazioni organizzative, sospensione/ottenimenti di certificazioni, prescrizioni da parte di autorità/enti competenti.

5. REQUISITI SULLA QUALITA' DELLE FORNITURE

Il Fornitore dichiara e garantisce la Qualità dei beni acquistati da SIRIUS in tutte le loro parti, delle lavorazioni eseguite sui prodotti e/o dei servizi affidati, in conformità alle specifiche di lavorazione e controllo (piani o specifiche di controllo, disegni e/o distinte base) fornite da SIRIUS o proprie del Fornitore stesso. In tal ultimo caso le specifiche del Fornitore dovranno essere preventivamente sottoposte ad accettazione da parte di SIRIUS.

Il Fornitore garantisce il funzionamento dei beni progettati, lavorati, fabbricati e/o venduti a SIRIUS, nonché che gli stessi rispettino pienamente tutte le leggi, direttive e regolamenti vigenti, nonché siano conformi alle certificazioni ed alle normative, soddisfacendo pienamente i requisiti di sicurezza e gli standard applicabili.

5.1 "BENESTARE QUALITA'" PER L'AVVIO DELLA PRIMA FORNITURA

Ove previsto alcuni dei componenti affidati ai Fornitori sono soggetti alla procedura di "benestare Qualità". L'assoggettamento di uno o più beni a tale procedura viene comunicato dall'Ufficio Acquisti in sede di assegnazione della "fornitura campione" e riportato nel singolo ordine di acquisto.

La procedura di "benestare Qualità" ha lo scopo di verificare l'idoneità dei materiali, delle attrezzature nonché dei cicli di fabbricazione e di controllo che il Fornitore intende utilizzare per le successive consegne.

La procedura di "benestare Qualità" viene avviata con la consegna di un numero sufficiente di campioni concordati, accompagnati da eventuali documenti di collaudo e certificazione comprovanti la conformità delle caratteristiche prescritte da capitolati tecnici (allegati agli ordini) e/o indicati nei disegni e sui documenti contrattuali.

In ogni caso, il "benestare Qualità" alla prima fornitura, non esonera il Fornitore dalle responsabilità e dall'obbligo di verificare e garantire sistematicamente la conformità della qualità dei beni in base alle esigenze contrattuali di SIRIUS anche con riferimento a tutte le successive forniture "di serie".

5.2 PRODOTTI NON CONFORMI

Il Fornitore si impegna a risarcire SIRIUS per qualsiasi danno originato da vizi e difetti presenti sui beni forniti e/o componenti che in fase di accettazione/montaggio presso SIRIUS, oppure presso Cliente nel periodo di garanzia, manifestino una non conformità rispetto ai requisiti funzionali ed estetici richiesti.

Le non conformità potranno essere rilevate da personale della SIRIUS o direttamente dagli utilizzatori finali dei prodotti di SIRIUS.

I componenti giudicati non conformi, potranno essere:

- resi al fornitore con DDT per scarto o riparazione in garanzia;
- riparati, previo avviso al Fornitore, da personale interno di SIRIUS;
- riparati in SIRIUS da personale mandato dal Fornitore stesso.

Il prodotto reso che viene ripristinato e riconsegnato a SIRIUS deve pervenire opportunamente identificato e contenente i riferimenti al numero di rapporto di non conformità precedentemente emesso da SIRIUS.

L'avvio della procedura di non conformità è attestato dall'invio al Fornitore di un "Rapporto di Non Conformità". Il Fornitore, quando esplicitamente richiesto, è tenuto a fornire tutte le delucidazioni in merito alle non conformità segnalate. Il Fornitore dovrà adoperarsi per collaborare con il personale di SIRIUS nell'individuazione delle cause che hanno originato la non conformità, allo scopo di individuare le azioni correttive utili ad evitare il ripetersi del problema in futuro.

Entro 15 gg lavorativi dalla data di ricezione del "Rapporto di non conformità", il Fornitore dovrà inoltrare al responsabile della Qualità di SIRIUS una risposta contenente i chiarimenti di cui sopra.

Nel frattempo, SIRIUS ha facoltà di sospendere, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore per l'acquisto dei beni che presentano vizi e difetti e, comunque, non siano conformi.

In considerazione della gravità della non conformità rilevata o al ripetersi di alcune tipologie di non conformità, SIRIUS potrà addebitare i costi relativi a:

- apertura della procedura non conformità, applicabile anche nei casi di reso materiale in garanzia;
- ore lavorate per la riparazione dei particolari non conformi;
- eventuale danno da fermo produzione scaturite dalla mancata possibilità di utilizzo nella linea di montaggio dei componenti non conformi.

Nel caso in cui il pagamento del materiale contestato sia già stato effettuato, l'importo sarà stornato dai successivi pagamenti.

Eventuali spese di gestione del reso di materiale non conforme, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

5.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutti i disegni e la documentazione tecnica relativi al prodotto od alla sua fabbricazione, presentati da una parte all'altra, rimarranno di proprietà della parte che li ha predisposti.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica di proprietà di SIRIUS, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed alla verifica periodica dello stato di aggiornamento della stessa sulla base di quanto inviatogli dall'Ufficio Tecnico/Ufficio Acquisti di SIRIUS (ad esempio disegni, capitolati, cicli di collaudo, norme, ecc.).

In ogni caso, il Fornitore non potrà mai trasmettere o consentire l'utilizzo a terzi della documentazione di SIRIUS senza specifica autorizzazione scritta.

Il Fornitore è pienamente responsabile della verifica e del progressivo aggiornamento (a seguito di cambio dell'esponente di modifica) dei disegni di proprietà SIRIUS conservati presso la propria sede.

Il Fornitore è altresì pienamente responsabile di verificare preventivamente, all'avvio di ogni produzione, lo stato di aggiornamento dei disegni rispetto a quanto indicato nell'Ordine.

SIRIUS non accetterà alcuna consegna di materiale con lavorazioni difformi da quanto previsto nell'ultima revisione del disegno/specifica tecnica, ovvero con esponente di modifica superato.

Il Fornitore si farà carico di ogni costo derivante da tale non conformità.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica di proprietà del Fornitore, tutti i documenti tecnici, istruzioni e manuali di sicurezza, uso e manutenzione, cataloghi ricambio, certificati e disegni relativi ai prodotti dovranno essere inclusi nel prezzo pattuito ed essere forniti al personale preposto di SIRIUS, prima o contestualmente alla consegna dei prodotti.

SIRIUS ha il diritto di usare e copiare questa documentazione per qualsiasi scopo lecito e di metterla a disposizione di altri Fornitori, Clienti finali, Società o Autorità di Vigilanza e Controllo, Compagnie di Assicurazione, Consulenti Tecnici e Legali, nonché Società che possono essere chiamate ad eseguire lavori di manutenzione o riparazione dei prodotti.

SIRIUS ha anche il diritto di includere o utilizzare tale materiale tecnico per la compilazione di istruzioni o manuali d'uso necessari agli acquirenti finali o per l'utilizzo dei prodotti finiti.

5.4 ASPETTI E PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE

Le attività volte a regolare il rapporto tra le parti tengono in considerazione anche le seguenti prescrizioni:

- Attività di Co-Progettazione/Sviluppo: in caso di sviluppo di nuovi prodotti il Fornitore, congiuntamente a SIRIUS, deve avere l'obiettivo di migliorare l'aspetto tecnico e l'affidabilità dello stesso, fermo restando l'attenzione alla possibilità di ridurre i costi totali.
- Visite presso il Fornitore: il Fornitore garantisce a SIRIUS o ad eventuali Clienti di SIRIUS la possibilità di verificare, anche con *audit*, la sua organizzazione produttiva, la qualità del prodotto fornito e l'espletamento delle attività di sorveglianza sul processo produttivo, sia in fase preventiva, sia a seguito di anomalie riscontrate anche con riferimento all'adozione di adeguate misure, dispositivi e protocolli di sicurezza sul lavoro. Il Fornitore garantisce altresì a SIRIUS la possibilità di assistere alle prove o controlli (se previsti) sia nella fase di allestimento dei campioni che nella produzione di serie.
- Mezzi e Strumenti di Controllo: il Fornitore deve essere in possesso di adeguati mezzi di controllo/ attrezzature di prova/strumenti di misura, atti a garantire la qualità finale richiesta del prodotto. Tali mezzi di controllo, dovranno essere sottoposti periodicamente a verifiche di efficienza e taratura. Le registrazioni sullo stato di taratura della strumentazione dovranno essere disponibili per la consultazione e la verifica da parte del personale incaricato da SIRIUS. Le presenti indicazioni sono valide anche nel caso di attrezzature di produzione e controllo fornite da SIRIUS in prestito d'uso.

Qualora si renda necessario intervenire a scopo di manutenzione o taratura sulle attrezzature in prestito d'uso, il Fornitore è tenuto ad avvisare tempestivamente SIRIUS, allo scopo di ricevere istruzioni e concordare provvedimenti da adottare.

Tutte le attrezzature che SIRIUS mette a disposizione del Fornitore restano di proprietà di SIRIUS e possono essere usate solo per l'esecuzione di attività attinenti il contratto di fornitura.

- Deroghe alle caratteristiche del prodotto/servizio: qualora il Fornitore per esigenze di produzione debba derogare a quanto prescritto dalla documentazione tecnica, è tenuto a richiederne autorizzazione preventiva per iscritto a SIRIUS.

Solo se la deroga viene concessa (formalizzata per iscritto), il Fornitore può consegnare il lotto di materiale nel quantitativo accettato. I colli contenenti uno o più lotti in deroga devono essere identificati in modo chiaro con la scritta "LOTTO IN DEROGA". Il mancato rispetto di tale procedura autorizzerà SIRIUS all'apertura di un rapporto di non conformità.

- Identificazione dei prodotti forniti: il Fornitore deve garantire l'identificazione dei prodotti

finiti e, qualora possibile, dei componenti lungo il proprio processo produttivo, con un ID. univoco.

Tutti i lotti di fornitura ed i relativi colli costituenti devono essere identificati con cartellini di identificazione riportanti almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale del Fornitore;
- codice SIRIUS del componente;
- descrizione;
- quantità;
- numero d'ordine SIRIUS;
- lotto di produzione del fornitore (se assegnato);
- data di fabbricazione (se non presente lotto di produzione);
- numero del documento di spedizione (DDT).

In alternativa potrà essere utilizzato direttamente il documento DDT come cartellino identificativo purché sia completo di tutte le suesposte informazioni.

5.5 MODALITÀ DI IMBALLO E DI STOCCAGGIO

Modalità di Imballo: il Fornitore è responsabile dell'integrità del materiale sino al momento della consegna a SIRIUS. Tutti i prodotti devono essere imballati in modo adeguato rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati e la natura dei prodotti stessi, in conformità con le istruzioni eventualmente fornite da SIRIUS.

Qualora non siano presenti indicazioni specifiche sulle modalità di imballo è responsabilità del Fornitore utilizzare un imballo che garantisca l'integrità del prodotto.

In ogni caso le modalità di imballo adottate dal Fornitore dovranno essere idonee a prevenire l'integrità, il deterioramento o il decadimento delle prestazioni dei prodotti consegnati, a causa delle normali condizioni ambientali e/o del tempo di conservazione presso i nostri magazzini (o terzi).

Inoltre, è indispensabile che sull'imballo siano presenti unicamente sistemi di identificazione chiari ed inequivocabili. Nel caso in cui vengano utilizzati contenitori di recupero, quali cassoni in lamiera, scatole di cartone o di plastica, devono essere eliminate o annullate chiaramente (per es. con barratura) le identificazioni superflue che non riguardano il prodotto trasportato e quant'altro può comportare confusione nella rapida individuazione del contenuto.

Qualora si trattasse di materiale soggetto a normativa ESD, esso dovrà avere adeguato imballaggio.

Non saranno accettati costi aggiuntivi di imballo del prodotto a seguito della mancata applicazione dei principi ivi espressi.

Modalità di Ricevimento/Stoccaggio: il ritrovamento di materiali mescolati e/o tipologie di

M-10 rev. 2 13-11-2024

imballo non conformi potrà essere causa di non accettazione dei prodotti consegnati e, qualora il materiale venga comunque accettato, comportare addebiti per attività supplementari di travaso.

Ove applicabile sono da garantire condizioni controllate di temperatura e/o umidità.

5.6 CERTIFICAZIONI NORMATIVE

Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti siano muniti di tutte le certificazioni richieste dalla legge, regolamenti e direttive CEE applicabili vigenti, ivi inclusi Direttiva RoHS, Regolamento Reach e Normativa Conflit Mineral.

Il Fornitore si impegna inoltre a rilasciare su richiesta di SIRIUS, specifiche dichiarazioni di conformità alla Direttiva RoHS in vigore ed al Regolamento Reach.

Anche i servizi richiesti da SIRIUS devono essere eseguiti in conformità alla legge applicabile.

5.7 RISERVATEZZA

Al Fornitore è fatto espresso divieto di divulgare a terzi, utilizzare, copiare o riprodurre, per scopi diversi da quelli definiti dalle presenti condizioni generali d'acquisto e dal capitolato particolare, le informazioni di natura riservata, come ad esempio le informazioni tecniche, i dati, le informazioni commerciali e know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative che ha ricevuto da SIRIUS in qualsiasi forma.

Il Fornitore garantisce anche che tutti gli eventuali subappaltatori, preventivamente autorizzati da SIRIUS, che condividono le informazioni riservate rispettino gli obblighi di riservatezza ivi riportati.

Nel caso di progetti di ricerca e sviluppo o altri progetti specifici, può essere sottoscritto un accordo di riservatezza tra le parti in merito al progetto in questione. Le clausole di riservatezza si intendono valide anche alla rescissione del presente contratto per qualunque motivo.

Nell'ipotesi di violazione della riservatezza, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale ex art. 1382 c.c. pari al triplo del valore dell'intera fornitura cui si riferisce, fatto salvo il diritto di SIRIUS di agire per il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

6. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, degli ordini emessi da SIRIUS e dei relativi contratti di fornitura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verbania.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, degli ordini emessi da SIRIUS e dei relativi contratti di fornitura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verbania.